

Webinar 15.01.2026

Il nuovo termine del 31 luglio per l'approvazione della TARI: ricadute operative

Relatore: Simone Pellegrin

La novità normativa: scadenze TARI al 31 luglio [1]

Legge 199/2025 – art. 1 comma 677

La Legge 199/2025 articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari.

All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio».

*5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 31 luglio di ciascun anno**. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una **data successiva al 31 luglio** dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

La novità normativa: scadenze TARI al 31 luglio [2]

Legge 199/2025 – art. 1 comma 677

Lo slittamento del termine al 31 luglio concede più tempo per elaborare il PEF, le tariffe e provvedere ad apportare modifiche al Regolamento

Per quest'ultimo i vincoli in termini di tempistiche sono decisamente minori, sebbene occorra considerare il tenore delle modifiche da apportare: se ad esempio si intendesse introdurre la riduzione per compostaggio, a valere su tutto il 2025, avrebbe poco senso attendere il 31 luglio per l'approvazione della modifica

Su PEF e tariffe invece lo slittamento (a regime) potrebbe rinviare problemi di qualche mese senza però offrire realmente più tempo: ARERA infatti ha disposto che i Gestori trasmettono il proprio PEF grezzo entro 60 giorni dal termine di legge e fino a quando essi non provvederanno, le attività da svolgere saranno minoritarie e non resterà comunque che aspettare

La trasmissione del PEF grezzo del Gestore

Deliberazione ARERA 397/2025 – art. 7.1

L'articolo 7.1 della Deliberazione 397/2025 ha infatti disposto quanto segue:

*“Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente **entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026**”*

Il termine è quindi fissato al 1° giugno 2026. Il problema è che 60 giorni sono davvero pochi per espletare tutte le mansioni che ARERA affida agli Enti Territorialmente Competenti

Le mansioni dell'ETC nel MTR-3

- ▶ Gli ETC sono responsabili di **assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione**, nonché il **perseguimento dei recuperi di efficienza** che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, **in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse**;
- ▶ Agli Enti territorialmente competenti è rimessa l'attività di **validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori, da svolgere con procedura partecipata (!)** da parte di questi ultimi, richiedendo anche agli ETC di motivare agli operatori le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti dagli stessi prodotti, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- ▶ I medesimi ETC sono tenuti alla **predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario**, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- ▶ Agli ETC è attribuita - in via esclusiva - **la responsabilità delle valutazioni e delle decisioni in ordine alla quantificazione di alcuni parametri [...]** nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità

Ci sono poi numerose altre attività, non tutte necessariamente attivabili, tra cui ad esempio l'eventuale produzione di una relazione volta a superare il limite all'incremento tariffario

Il cronoprogramma «inverso»

Per tutto quanto sopra non sono sufficienti 60 giorni, considerando tra l'altro che i 60 giorni non sono tali (forse la metà): proviamo ad abbozzare un cronoprogramma inverso:

- ▶ 31 luglio: data del Consiglio Comunale (ultimissimo giorno: Segretari a scavalco, amministratori in ferie...)
- ▶ *Prima occorre:* depositare gli atti (5 giorni?)
- ▶ *Prima occorre:* votazioni da parte di eventuali Commissioni Consiliari
- ▶ *Prima occorre:* produrre gli atti di approvazione delle tariffe (ed eventualmente di adozione del Piano Finanziario) ed i relativi allegati
- ▶ *Prima occorre:* individuare lo scenario tariffario ideale per l'amministrazione
- ▶ *Prima occorre:* effettuare una serie di proiezioni tariffarie
- ▶ *Prima occorre:* disporre del PEF unitario definitivo e validato

Comuni ETC e Comuni non ETC: situazione

Si aprono scenari diversi tra Comuni che sono ETC e Comuni che non lo sono

- ▶ **I Comuni ETC** devono sobbarcarsi tutte le funzioni sopra evidenziate (validazione, individuazione coefficienti e approvazione del PEF unitario) però hanno maggior controllo della situazione e delle tempistiche, oltre ad avere un rapporto diretto con il Gestore e la possibilità di sollecitarlo;
- ▶ **I Comuni non ETC** si preoccupano solo della predisposizione del proprio PEF grezzo e poi attendono una prima bozza di PEF unitario da parte dell'ETC che dovrebbe dividerlo in tempo utile per poter poi apportare ogni eventuale variazione utile a giungere all'approvazione di quello unitario in tempo congruo ad effettuare tutte le attività di cui sopra (dalle simulazioni tariffarie al Consiglio Comunale)

Comuni ETC e Comuni non ETC: cosa fare?

In entrambi i casi se il Gestore esterno trasmette il proprio PEF grezzo il 1° giugno i tempi, sia in un caso che nell'altro, sono davvero ristretti. Suggeriamo infatti di procedere fin da ora a:

- ▶ chiedere il PEF grezzo al Gestore (in qualità di ETC) indicando una scadenza più ravvicinata rispetto ai 60 giorni indicati dall'Autorità (come si vedrà oltre) illustrando il notevole carico di lavoro a cui è chiamato il Comune;
- ▶ chiedere ad ETC di concludere tutto l'iter di approvazione del PEF unitario entro una certa data, lasciando a lui – necessariamente – l'onere di richiedere al Gestore il PEF grezzo con tempistiche che permettano di rispettare quelle segnalate dall'ente. Naturalmente è opportuno in questo caso trasmettere quanto prima il proprio PEF grezzo. A seconda del rapporto con il Gestore esterno non si sottovaluti l'azione diretta (*moral suasion*) da svolgersi nei confronti dello stesso

60 giorni all'ETC per procedere alle proprie attività [1]

ARERA ha fissato una scadenza che non considera quanto detto sopra. L'ETC disporrebbe di molto meno di 60 giorni per:

- ▶ analizzare i dati ricevuti dai singoli Gestori, valutando che gli stessi siano stati di fatto desunti da fonti contabili obbligatorie;
- ▶ richiedere eventuali delucidazioni in merito ad elementi non evidenti nella documentazione ricevuta ed attendere i riscontri (senza disporre di poteri coercitivi sui tempi di attesa);
- ▶ ottenuti i chiarimenti necessari, valutare i riscontri e ammettendo la completezza degli elementi trasmessi, procedere all'aggregazione dei PEF dei singoli Gestori generando i documenti unitari;
- ▶ analizzare l'equilibrio economico-finanziario dei singoli gestori e qualora non confermabile procedere alla valutazione e stesura di una istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria;

60 giorni all'ETC per procedere alle proprie attività [2]

- ▶ valutare la sussistenza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- ▶ considerare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'espletamento di procedure ad evidenza pubblica da salvaguardare e procedere, nell'ottica di tutela dei contribuenti, ad ipotesi – da condividere con i Gestori – di importi che non si ritiene di coprire integralmente;
- ▶ valutare le decisioni da assumere in ordine alla quantificazione di alcuni parametri (ad es. il coefficiente Ka per il miglioramento delle performance ambientali la cui determinazione deve avvenire sulla base dell'osservazione di diversi indicatori);

oltre ad una serie di altre attività, ben descritte nella disciplina del MTR-3, correlate alle mansioni summenzionate.

Poco tempo a disposizione = lavoro superficiale

Ipotizzando che l'Ente Territorialmente Competente operi su un territorio con 20 ambiti tariffari diversi (Comuni), per tutte le attività di cui sopra disporrebbe di pochissimo tempo per confezionare ciascun PEF unitario, relativo al singolo Comune

Il problema della tempistica che rappresentiamo non è legato tanto ad una questione di dover “correre” per confezionare tutto. Pochi giorni si traducono in un lavoro che potrebbe essere superficiale, privo di analisi dettagliate su questioni anche delicate, che si tramuterebbe in una determinazione dell'entrata non coerente (troppo bassa o troppo alta) rispetto ai costi effettivamente imputati a bilancio o necessari a garantire l'equilibrio

ARERA ha sì stabilito un termine ma ci sentiamo di poter dire che questo sia da considerare come termine ultimo, oltre il quale necessariamente occorrerebbe attivare i meccanismi di garanzia previsti da MTR-3 (che comunque non sempre consentono di disporre delle informazioni necessarie, giungendo comunque a risultati poco attendibili)

9 mesi per giungere al PEF: usiamoli bene

Consigliamo tuttavia per i Comuni-ETC di voler giungere ad un accordo con il Gestore che non ponga le basi per una lite, facendo capire allo stesso la delicatezza delle attività in capo all'ente (magari facendo anche fronte comune). Salvo la definizione di ragionamenti prospettici occorre sempre considerare che gli elementi per l'elaborazione di un PEF grezzo sono noti dal 7/11/2025 (Determina 1/DTAC) e i dati da cui attingere sono contenuti nel bilancio 2024 già approvato ben prima di novembre. Quindi ad oggi sono già trascorsi 2 mesi nei quali i Gestori avrebbero potuto (e dovuto) lavorare alla predisposizione dei propri PEF grezzi

Consegnando i PEF grezzi il 1° giugno ai Gestori sarebbero stati concessi 206 giorni contro i 60 a disposizione dell'Ente Territorialmente Competente (in realtà molti meno come visto sopra)

Per poter fare qualche conteggio però occorre partire individuando un cronoprogramma 2026 TARI che consenta di determinare una ipotetica data ultima entro cui disporre del Piano Finanziario unitario per dare avvio a tutte le attività

Aspetto fondamentale: le necessità di cassa

Il primo aspetto da considerare consiste nella valutazione delle esigenze dell'ente in termini di cassa: **entro quando è necessario riscuotere la prima rata TARI?**

Ipotizzando di poter aspettare il 31 luglio per disporre delle tariffe, provvedendo alla spedizione in agosto degli avvisi e fissando la prima rata a settembre non si verificano urgenze di sorta e si potrà quindi attendere l'estate (sebbene sia preferibile per l'ETC non attendere il 1° giugno per disporre dei PEF grezzi come visto sopra)

Ma se incassare una prima rata a settembre potesse costituire un problema allora occorrerà scegliere tra un doppio invio (acconto-saldo) perfettamente aderente a quanto disposto dalla normativa vigente e un invio unico con tariffe 2026 da approvare quanto prima (situazione che genera il massimo dell'urgenza)

Oltre alla verifica delle necessità di cassa occorre valutare la sussistenza di altri vincoli: è il caso ad esempio della riscossione mediante Agenzia Entrate - Riscossione

La disciplina normativa delle scadenze TARI

La disciplina normativa sulle scadenze della TARI è piuttosto contorta e non agevola l'attività degli enti (e le tasche dei contribuenti)

Legge 214/2011, articolo 15-ter: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. **I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.***

Doppio invio: criticità e opportunità

La norma prevede quindi la necessità di applicare un acconto (a sua volta divisibile su più rate) ed un saldo (anch'esso a sua volta divisibile su più rate) determinati sulla base di due tariffe differenti. Abbiamo parlato più volte delle criticità connesse a questo sistema che è **meno chiaro per il contribuente** (due tariffe diverse, problemi di chiusura in corso d'anno e calcolo di un eventuale saldo con tariffe applicabili solo dopo dicembre, etc), **irragionevole** (con tariffe già approvate dal Consiglio Comunale per l'anno in corso il Comune è costretto comunque ad utilizzare quelle stabilite per l'anno precedente) e **più oneroso** (i Comuni sono costretti ad effettuare un doppio invio con doppie spese postali e doppi problemi di consegna degli avvisi)

Se il Comune ha problemi di cassa e non potrà riscuotere da luglio in poi, il sistema delineato dalla norma diventa però **un'opportunità**: permangono i problemi connessi al doppio invio, ma si sblocca la possibilità di incassare somme anche nelle more della determinazione delle tariffe per l'anno 2026

Doppio invio: suggerimenti pratici

Per i Comuni che non avessero mai adottato il sistema del doppio invio occorrerà innanzitutto darne ampia conoscenza ai contribuenti dal momento che la nuova modalità potrebbe destabilizzare: l'utente si aspetta di ricevere una sola comunicazione TARI dall'ente e una volta pagata quella potrebbe non aspettarsi e non comprendere l'eventuale ricezione del saldo

Suggerimento: l'acconto (che potrà a sua volta essere suddiviso su più rate) dovrebbe innanzitutto essere determinato sulla base delle necessità di cassa dell'ente. Si sconsiglia un importo troppo elevato, con il rischio di saldi a conguaglio troppo bassi. Si consiglia altresì di allontanare l'ultima scadenza dell'acconto e quella del saldo, al fine di evitare problemi di mancata contabilizzazione di versamenti tardivi

Nell'eventualità in cui il Comune provveda quindi ad elaborare un primo invio di avvisi di pagamento con tariffe approvate per l'anno 2025 l'approvazione del PEF non desterà particolari problemi: le tariffe 2026 saranno da approvare entro luglio con invio al Portale del Federalismo fiscale entro il 14 ottobre e scadenza di pagamento in dicembre

Avvisi TARI 2026 con unica spedizione

Qualora però il Comune non volesse procedere ad un doppio invio ed al contempo non volesse aspettare l'ipotesi di disporre delle tariffe il 31 luglio occorrerà prevedere un cronoprogramma più stringente che passi per l'individuazione di una prima scadenza di versamento (da prevedere nella delibera di approvazione delle tariffe o già prevista da regolamento) e a ritroso preveda un termine per il Consiglio Comunale e di conseguenza per tutte le attività sopra indicate che porti a determinare una data entro la quale poter disporre del PEF definitivo per cominciare ad elaborare le tariffe

Questa situazione è quella che presenta maggior criticità, ma non per questo riteniamo debba essere accantonata, anzi a nostro avviso è la soluzione più efficiente perché consente un incasso tempestivo (non negli ultimi mesi dell'anno) scongiurando duplicazione di costi e attività

A mero titolo di esempio: scadenza prima rata TARI 30 giugno 2026; tariffe approvate dal Consiglio Comunale 31 maggio; predisposizione atti per deposito 25 maggio; tariffe definitive 20 maggio; prima simulazione 10 maggio; PEF approvato entro il 30 aprile

Avvisi TARI 2026 con unica spedizione: tempi

Se il Comune è ETC occorrerà poter disporre del PEF grezzo del Gestore (prima versione) non oltre il 31 marzo, confidando in una validazione che preveda poche richieste allo stesso, altrimenti anche 15 marzo

Se il Comune non è ETC occorrerà poter disporre di una prima bozza da ETC non più tardi del 10 aprile per disporre di 20 giorni utili a sistemare eventuali problematiche. Per arrivarci in tempo il Gestore non dovrà andare oltre il 15 marzo per la comunicazione ad ETC (ma su questo il Comune non avrà troppa voce in capitolo)

Per ottenere direttamente (o indirettamente) dal Gestore esterno un PEF grezzo mancano strumenti adeguati, stante quanto visto prima: ARERA prevede un termine di 60 giorni ed il Gestore potrebbe rispondere che produrrà entro il 1° giugno il proprio documento, dal momento che la legge prevede l'emissione di acconti sulla base delle tariffe già nella disponibilità del Comune

La scadenza per il riconoscimento del bonus sociale

C'è un'altra complicazione che renderebbe problematica l'ipotesi di poter disporre delle tariffe TARI solo al 31 luglio 2026: la deliberazione 355/2025 di ARERA in materia di bonus sociale rifiuti prevede che *“10.1. I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno $a+1$ nella prima rata utile [...] 10.2. Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno $a+1$, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo”*

Onde evitare che il Comune debba provvedere ad erogare il bonus sociale tramite rimessa diretta (e non con la più comoda modalità della compensazione nell'avviso) la prima scadenza dovrà essere individuata nel 30 giugno o in una data precedente. Questo aspetto potrebbe essere enfatizzato nei confronti del Gestore al momento della richiesta ed, in caso di diniego, qualora si volesse provare a coinvolgere ARERA

Riconoscimento del bonus sociale: interpretazioni

Si rileva che la formulazione dell'Autorità lascia piccoli ma significativi margini di interpretazione. Rileggendo la disposizione, l'autore parla del *riconoscimento dell'agevolazione* entro il 30 giugno, nella "prima rata utile". Si potrebbe quindi pensare che il Comune debba riconoscere sì l'agevolazione (quindi individuare importo e soggetto avente diritto) ma applicarla successivamente a quella data: il comma successivo penalizza infatti l'"emissione" della rata successiva al 30 giugno (e non la *fissazione della scadenza*)

L'articolo non è scritto in modo impeccabile. La *ratio* pare comunque essere quella di dover riconoscere il bonus sociale all'avente diritto con l'emissione di un documento di pagamento che abbia scadenza precedente al 30 giugno. Non è infatti la data di emissione a rilevare quanto quella del termine di versamento stabilito dal Consiglio Comunale: se esso sarà successivo al 30 giugno, occorrerà provvedere alla rimessa diretta tracciabile (bonifico bancario)

Opzioni per i Comuni e valutazioni finali [1]

Nell'ipotesi in cui l'ente decida di prevedere una doppia spedizione (invio dell'acconto con tariffe 2025 e saldo con scadenza successiva al 1° dicembre con tariffe 2026) non si pongono problemi di sorta, potendo agevolmente fissare una scadenza di versamento precedente al 30 giugno: non dovrà infatti essere atteso alcun PEF, trattandosi di acconto, ma sarà comunque necessaria una delibera di Consiglio Comunale che fissi le scadenze di pagamento (salvo che queste non siano già fissate nel regolamento)

Il problema sorgerebbe se il Comune dovesse decidere di proseguire con la volontà di un'unica emissione contenente più rate, tutte determinate sulla base delle tariffe 2026: per giungere a ciò si renderà necessario disporre di un PEF con discreto anticipo rispetto al 30 giugno (bonus sociale), in modo da riuscire a deliberare le nuove tariffe e creare i documenti da postalizzare in tempo per prevedere un termine di pagamento entro la data sopra indicata

Opzioni per i Comuni e valutazioni finali [2]

C'è poi un terzo caso: il Comune intende procedere ad emissione unica degli avvisi di pagamento contenenti tutte le rate (quindi con le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2026, non ancora pubblicate sul sito del MEF) e prevedendo una prima rata anche successiva al 30 giugno (es. 15 settembre), in modo da approfittare della proroga al 31 luglio della scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI, prevedendo una rimessa diretta per il bonus sociale o inserendo lo stesso nel primo documento utile con data successiva al 30 giugno.

Opzioni per i Comuni e valutazioni finali [3]

Questa scelta sconta diverse criticità, sebbene in linea di principio non ci sentiamo di condannarla:

- vero che le tariffe applicate per le rate con scadenza precedente al 1° dicembre sarebbero già quelle 2026 ma in ogni caso il contribuente non avrebbe interesse ad impugnare gli avvisi di pagamento in quanto il dovuto per tutto l'anno resta il medesimo, soltanto con un frazionamento diverso degli importi (già in acconto dovuto con nuove tariffe e non solo a saldo);
- vero che il bonus sociale non verrebbe compensato entro il 30 giugno ma ad una data successiva: altrettanto vero però che – inserendolo nella prima scadenza utile – all'avente diritto non verrebbe comunque chiesto il pagamento di nulla che non sia già decurtato del bonus (se la prima rata scadesse il 15 settembre ed entro tale data verrebbe comunque riconosciuto il bonus in compensazione alla prima scadenza utile che problemi sorgerebbero in capo al debitore?)

Conclusioni

Prima la norma e poi ARERA hanno di fatto introdotto due disposizioni con pochissimo senso e ciò non può che essere dovuto alla sottovalutazione degli effetti concreti delle regole imposte in entrambi i casi. Lo slittamento della scadenza di approvazione al 31 luglio (e la concessione di tempi molto ampi ai Gestori per la presentazione dei propri PEF grezzi) hanno portato ad una situazione in cui l'ente pare obbligato ad adeguarsi al sistema oneroso della doppia spedizione che per molti enti in passato si è rivelato pure particolarmente insidioso

Sebbene a norme attuali non possiamo che suggerire di applicare l'impostazione normativa del doppio invio di acconto e saldo, rappresentiamo altresì che potrebbero essere giustificabili anche comportamenti alternativi (con margini di rischio che ogni Responsabile del tributo dovrà comunque valutare). Nel caso si passi da una spedizione unica degli avvisi ad una doppia spedizione, il Comune potrà imputare nel PEF il maggior costo previsionale al fine di fare fronte all'incremento dei costi che si genereranno